

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO AZIENDALE DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA O ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO, NONCHE' PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEI RELATIVI DIPENDENTI.

II/La sottoscritto/a Avv. ATILLO FLORESTA
paio/s a CATANIA provincia di CATANIA 310(1-06-196)
codice fiscale FLRTL61404(351e Diva
residente nel Comune di TENTENENE ENEO provincia di CATANIA
via/piazza_NOVALUCE n.67-c.a.p.95030
via/piazza NOVALUCE n.67 c.a.p 95030 con studio in CATANIA via/piazza n.DE CARO, 104
c.a.p.95126

CHIEDE

di essere iscritto all'albo aziendale indicato in oggetto in una o più delle seguenti sezioni

- o giudizi civili e procedure esecutive
- ♦ di lavoro
- Spiudizi amministrativi
- 🕱 giudizi penali
- 🗘 giudizi tributari

e, consapevole delle sanzioni derivanti in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR n.445/2000 e della normativa prevista dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e nelle dichiarazioni,

DICHIARA

di essere iscritto all'Albo degli Avvocati dal 12-02-1991



- di aver patrocinato un numero almeno pari a cinquanta giudizi non seriali e riguardanti ciascuna delle sezioni per la quale si fa richiesta di inserimento, come da allegato elenco dei contenziosi patrocinati contenente l'indicazione:
- degli estremi del numero di ruolo, dell'Autorità Giudiziaria e della Sezione,
- delle iniziali delle parti (in neretto la parte patrocinata) oppure l'indicazione per intero se trattasi di Pubblica Amministrazione,
- ed infine, se definito, degli estremi della relativa sentenza;
- "di essere abilitato all'esercizio della professione dinanzi alle giurisdizioni superiori dal 27-03-2003 oppure di non essere abilitato all'esercizio della professione dinanzi alle giurisdizioni superiori;
- di essere in condizione di contrattare con Pubbliche Ammimistrazioni a norma di legge;
- di non avere riportato condanne penali di alcun genere e di non avere in corso procedimenti penali;
- di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi con l'Azienda o di incompatibilità per avere in corso un patrocinio di qualsiasi giudizio o vertenza nei confronti della stessa, ne di averlo avuto nei precedenti cinque anni;
- art. 5 Comunicazioni -
- art. 6 Compensi -
- art.7 Definizione del contenzioso -

Si dichiara di essere consapevole che i dati forniti ai fini dell'iscrizione nell'elenco saranno utilizzati esclusivamente ad uso interno e comunque nel rispetto del D.L.vo n. 196/2003. A tal fine ne autorizza il trattamento a codesta Azienda.

Si allega quanto indicato in precedenza oltre a proprio curriculum professionale ed a copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Si dichiara, infine, di essere consapevole che la presente costituisce, circa i dati riferiti, autodichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 e che, pertanto, in caso di attestazioni mendaci, incomplete o non veritiere lo scrivente potrà incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 76 dello stesso. A tal fine si prende atto che l'Azienda potrà procedere ai controlli di cui all'art. 71 del succitato DPR.

Catania, li. 13/11/2015



DISCIPLINARE GENERALE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA O ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA PER L'EMERGENZA CANNIZZARO.

ART. 1 - Oggetto -

L'Azienda Ospedaliera per l'Emergenza Cannizzaro conferisce, alle condizioni di cui al presente disciplinare, un incarico, come da separata delibera di affidamento, di consulenza o assistenza stragiudiziale e di rappresentanza e difesa in giudizio.

ART.2 - Assenza di incompatibilità -

Il legale incaricato deve dichiarare al momento dell'incarico di non trovarsi in alcun stato di incompatibilità o conflitto di interessi per avere in corso un patrocinio in cause introitate contro l'Azienda e deve, altresi, dichiarare di impegnarsi a non accettare eventuali richieste di tali patrocini durante l'espletamento dell'incarico affidatogli e per turta la durata dell'inserimento in elenco, fatta salva la facoltà di richiedere la cancellazione dallo stesso.

Dovrà inoltre dichiararsi da parte dello stesso l'insussistenza di altre specifiche situazioni di incompatibilità derivanti dalla presenza di comunione di interessi, rapporti di affati o di incarico professionale, relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con la controparte, e inoltre di non essersi già occupato della controversia per cui si affida l'incarico per conto della controparte o di terzi.

In caso di riscontro della sussistenza di una causa di incompatibilità fra quelle di cui sopra o comunque previste dal codice deontologico professionale l'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di affidamento ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile, nonché alla cancellazione del legale dall'elenco dei professionisti di fiducia.

Ove il Legale si avvalga dell'ausilio di terzi professionisti per l'adempimento di specifiche attività, dovrà verificare che anche per costoro non sussistano le cause di incompatibilità di cui sopra.

ART.3 - Trattamento dati -

Il legale, unitamente all'incarico di cui sopra, riceve anche la nomina di responsabile esterno del trattamento dei dati, effertuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o



con strumenti diversi, per quanto necessario alla corretta esecuzione dell'attività idonea ai fini dell'espletamento dello stesso.

In qualità di Responsabile nominato, l'incaricaro ha il potere/dovere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privaev.

ART, 4 - Informative -

Il legale deve assicurare all'Azienda, in caso di incarico giudiziale, la documentata conoscenza dell'iter del procedimento per il quale è stato designato, trasmettendo, oltre alle ordinarie notizie sugli esiti delle udienze, tutta la documentazione necessaria per consentire all'Azienda l'aggiornamento dei dati interni sul proprio contenzioso e sull'evolversi della causa (comparse, memorie, relazioni tecniche d'ufficio e di parte e quant'altro eventualmente richiesto dall'ufficio legale dell'Azienda).

ART.5 - Ulteriori oneri

Il legale incaricato assume, altresì, l'onere, in relazione allo specifico incarico, di indicare all'Azienda gli adempimenti amministrativi scaturenti da provvedimenti giudiziali anche non definitivi e di coadiuvare gli uffici interessati dall'oggetto della causa nella predisposizione degli atti consequenziali sia in caso di soccombenza che di esito positivo del giudizio.

Allorquando in sede di giudizio emergano margini transattivi, valutati positivamente per l'Azienda, il legale dovrà sottoporre alla stessa la proposta corredata da eventuali controproposte ed, a seguito di accettazione da parte dell'Azienda, procedere alla eventuale redazione di atti ed assistere l'Azienda in sede transattiva. Identicamente, a definizione del giudizio, in caso di soccombenza, dovrà indicare se sussistono margini per l'eventuale gravame con l'indicazione dei possibili benefici rispetto alle ulteriori spese da affrontare ed ogni altro profilo relativo all'esecutività del titolo (registrazione, opposizione, pagamento). Tutte queste attività connesse all'artività difensiva per qui viene dato l'inseries priminale.

Tutte queste attività connesse all'attività difensiva per cui viene dato l'incarico principale non comporteranno ulteriori esborsi per l'Azienda oltre quelli già previsti al successivo articolo 7.

Art. 6 - Comunicazioni -

Al fine di riscontrare eventuali richieste provenienti dal Collegio Sindacale e/o dall'Assessorato o da altri soggetti legittimati, l'Azienda potrà richiedere al legale incaricato, entro ristretto termine, un report sullo stato del contenzioso, contenente anche la previsione, ove possibile, sull'eventuale grado di soccombenza nel giudizio nonché sul presumibile rischio economico derivante dallo stesso a carico dell'Azienda. Ove dovessero sussistere presupposti per il recupero anche parziale degli oneri suddetti (es. rivalsa nei confronti di dipendenti o terzi, regresso per solidarietà, copertura assicurativa, spese liquidate in sentenza etc.), il legale dovrà tempestivamente comunicarlo, indicando ogni possibile utile soluzione nell'interesse della stessa.

ART. 7 - Compensi -

L'Azienda riconosce, solo alla definizione del giudizio e previa emissione della relativa fattura, i compensi per l'attività professionale prestata in esecuzione di incarico di cui al

AP

presente disciplinare esclusivamente nei limiu dei valori medi di cui al DM n. 55 del 10/3/2014, sui quali verrà operata una riduzione del 30%, come da prospetto allegato. L'Azienda, riconosce, inoltre, il rimborso delle spese vive che siano documentate ed il rimborso spese forferrarie di cui all'art. 2 del succitato D.M..

In casi particolari saranno possibili parametri diversi, da concordare preventivamente per iscritto all'atto dell'incarico e non modificabili, (ad es. senza alcuna riduzione o anche con eventuale maggiorazione, da operare sempre nei limiti di cui al citato DM). Tali eccezionali ipotesi dovranno essere valutate, avuto riguardo all'importanza della controversia (anche dal punto di vista dell'interesse aziendale) ed alla particolare complessità della questione e/o alla specificità della materia.

In caso di cause seriali, aventi ad oggetto la medesima questione giuridica avanzata da più ricorrenti, per le quali si incarichi il medesimo procuratore, sarà concordata preventivamente, per iscritto, una tariffa forfettaria ridotta ed omnicomprensiva.

ART.8 - Definizione del contenzioso -

Al termine del giudizio per cui è stato conferito incanco il legale dovrà trasmertere copia del dispositivo e, appena in possesso, della sentenza, nonché adempiere agli oneri di cui all'art. 5 del presente regolamento, provvedendo in caso di esito positivo del giudizio all'esecuzione della sentenza, ove dalla stessa derivi un credito a favore dell'Azienda, senza poter richiedere ulteriori compensi, fatte salve le eventuali spese documentate.

ART. 9 - Revoca incarico

L'Azienda ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata o a mezzo pec, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività/fase processuale fino a quel momento espletata, nei limiti di cui al precedente art. 7.

ART, 10 - Recesso

Il Legale ha facoltà di rinunziare al mandato, con il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso dell'attività espletata, come da articolo precedente, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Azienda. In tal caso quest'ultima si riserva la facoltà di procedere alla cancellazione del legale dall'elenco dei professionisti di fiducia.

PER L'AZIENDA